



# **COMUNE DI VANZAGO**

## **Città Metropolitana di Milano**

### **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16/03/2017

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 17/07/2017

Emendato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 21/12/2022

Emendato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 13/05/2024

# INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>  |           |
| <b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>  | <b>5</b>  |
| <i>Art. 1 – Finalità e Norme</i>   | 5         |
| <i>Art. 2 – Competenze</i>   | 5         |
| <i>Art. 3 – Responsabilità</i>   | 5         |
| <i>Art. 4 – Atti a disposizione del Pubblico</i>                                     | 5         |
| <b>CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO</b>                                 | <b>6</b>  |
| <i>Art. 5 – Depositi di osservazione e obitorio</i>                                  | 6         |
| <b>CAPO III – FERETRI</b>  | <b>6</b>  |
| <i>Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro</i>                                  | 6         |
| <i>Art. 7 – Verifica e chiusura dei feretri</i>                                      | 6         |
| <i>Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto</i>          | 7         |
| <i>Art. 9 – Gratuità</i>   | 8         |
| <i>Art. 10 – Piastrina di riconoscimento</i>   | 8         |
| <b>CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI</b>   | <b>9</b>  |
| <i>Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso</i>                                   | 9         |
| <i>Art. 12 – Orari e percorso</i>  | 9         |
| <i>Art. 13 – Servizio di trasporti funebri</i>                                       | 10        |
| <i>Art. 14 – Trasporti funebri gratuiti</i>  | 10        |
| <i>Art. 15 – Norme generali per i trasporti</i>                                      | 10        |
| <i>Art. 16 – Riti religiosi</i>  | 10        |
| <i>Art. 17 – Riti civili</i>   | 11        |
| <i>Art. 18 – Trasferimenti di salme anteriori ai funerali</i>                        | 11        |
| <i>Art. 19 – Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività</i> | 11        |
| <i>Art. 20 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione</i>      | 12        |
| <i>Art. 21 – Trasporti in luogo diverso dal Cimitero</i>                             | 12        |
| <i>Art. 22 – Trasporto all'estero o dall'estero</i>                                  | 12        |
| <i>Art. 23 – Trasporto di ceneri e ossa umane</i>                                    | 13        |
| <b>TITOLO II CIMITERI</b>  | <b>13</b> |
| <b>CAPO I – CIMITERI</b>   | <b>13</b> |
| <i>Art. 24 – Ammissione nel Cimitero</i>   | 13        |
| <b>CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI</b>   | <b>14</b> |
| <i>Art. 25 – Tipologia delle sepolture</i>   | 14        |
| <b>CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE</b>   | <b>14</b> |
| <i>Art. 26 – Inumazione</i>  | 14        |
| <i>Art. 27 – Cippi</i>   | 16        |
| <i>Art. 28 – Tumulazione</i>   | 16        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>  | <b>17</b> |
| <i>Art. 29 – Esumazioni ordinarie</i>   | 17        |
| <i>Art. 30 – Avvisi di scadenza per le Esumazioni ordinarie</i>                               | 17        |
| <i>Art. 31 – Esumazione straordinaria</i>   | 17        |
| <i>Art. 32 – Avvisi di scadenza per le Estumulazioni ordinarie</i>                            | 18        |
| <i>Art. 33 – Estumulazioni straordinarie</i>  | 18        |
| <i>Art. 34 – Spese per Esumazioni ed Estumulazioni</i>  | 19        |
| <i>Art. 35 – Raccolta delle ossa</i>  | 19        |
| <i>Art. 36 – Oggetti da recuperare</i>  | 20        |
| <i>Art. 37 – Smaltimento dei materiali</i>  | 20        |
| <b>CAPO V - CREMAZIONE</b>  | <b>20</b> |
| <i>Art. 38 – Crematorio</i>   | 20        |
| <i>Art. 39 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</i>                 | 21        |
| <i>Art. 40 – Urne cinerarie</i>   | 21        |
| <i>Art.41–Affidamento delle ceneri</i>  | 22        |
| <i>Art.42–Dispersione delle ceneri</i>  | 22        |
| <b>CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI</b>   | <b>23</b> |
| <i>Art. 43 – Orario</i>   | 23        |
| <i>Art. 44 – Disciplina dell'ingresso</i>   | 23        |
| <i>Art. 45 – Divieti</i>  | 24        |
| <i>Art. 46 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe</i>                                   | 24        |
| <i>Art. 47 – Fiori, piante e materiali ornamentali</i>  | 25        |
| <b>TITOLO III CONCESSIONI</b>   | <b>26</b> |
| <b>CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE</b>                                      | <b>26</b> |
| <i>Art. 48 – Carattere demaniale della concessione</i>  | 26        |
| <i>Art. 49 – Sepolture private</i>  | 26        |
| <i>Art. 50 – Contenuto delle concessioni</i>  | 27        |
| <i>Art. 51 – Tipologie di seppellimento</i>   | 27        |
| <i>Art. 52 – Durata della concessione</i>   | 28        |
| <i>Art. 53 – Modalità di concessione</i>  | 29        |
| <i>Art. 53 BIS – Criteri e modalità di assegnazione delle pre-concessioni di nuovi loculi</i> | 29        |
| <i>Art. 54 – Uso delle sepolture private in tombe di famiglia e cappelle funerarie</i>        | 31        |
| <i>Art. 55 – Manutenzione delle sepolture</i>   | 32        |
| <b>CAPO II - RINUNCE</b>  | <b>32</b> |
| <i>Art. 56 – Rinuncia in caso di mancata occupazione</i>                                      | 32        |
| <i>Art. 57 – Rinuncia prima della scadenza</i>  | 32        |
| <b>CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE</b>   | <b>32</b> |
| <i>Art. 58 – Revoca</i>   | 32        |

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Art. 59 – Decadenza</i>  | 33        |
| <i>Art. 60 – Estinzione</i>   | 33        |
| <b>TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI</b>          |           |
| <b>CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI</b>  | <b>34</b> |
| <i>Art. 61 – Imprese e lavori privati</i>   | 34        |
| <i>Art. 62 – Responsabilità</i>   | 34        |
| <i>Art. 63 – Recinzione aree – materiali di scavo</i>                                 | 34        |
| <i>Art. 64 – Introduzione e deposito materiale</i>                                    | 35        |
| <i>Art. 65 – Vigilanza</i>  | 35        |
| <b>CAPO II - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI</b>   | <b>35</b> |
| <i>Art. 66 – Funzioni</i>   | 35        |
| <i>Art. 67 – Divieti</i>  | 35        |
| <b>TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</b>   | <b>36</b> |
| <b>CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE</b>  | <b>36</b> |
| <i>Art. 68 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti</i> | 36        |
| <i>Art. 69 – Cartografia informatica cimiteriale</i>                                  | 36        |
| <i>Art. 70 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>                    | 36        |
| <b>CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI</b>                              | <b>36</b> |
| <i>Art. 71 – Efficacia delle disposizioni del regolamento</i>                         | 36        |
| <i>Art. 72 – Cautele</i>  | 36        |
| <i>Art. 73 – Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria</i>                       | 37        |
| <i>Art. 74 – Concessioni pregresse</i>  | 37        |
| <i>Art. 75 – Rinvio</i>   | 37        |
| <i>Art. 76 – Entrata in vigore</i>  | 38        |
| <b>ALLEGATO A</b>   | <b>39</b> |
| <b>ALLEGATO B</b>   | <b>40</b> |
| <b>ALLEGATO C</b>   | <b>41</b> |
| <b>ALLEGATO D</b>   | <b>42</b> |

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ***Art. 1 - Finalità e Norme***

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27.07.1934 n. 1265, delle disposizioni di cui al D.P.R. del 10.09.1990 n. 285, del Regolamento Regionale del 09.11.2004 n. 6 e della Legge Regionale n. 33 del 31.12.2009.

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria, quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione del Cimitero, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali.

#### ***Art. 2 - Competenze***

Le funzioni di Polizia Mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco (o da suo delegato), quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale.

I servizi di Polizia Mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

#### ***Art. 3 - Responsabilità***

Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme al consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non comporti responsabilità penali.

#### ***Art. 4 - Atti a disposizione del Pubblico***

In apposito locale presso il Cimitero è tenuto a disposizione, di chiunque possa avere interesse, il Registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che viene compilato cronologicamente a cura del personale addetto, anche per fornire informazioni sulle sepolture.

Sono inoltre tenuti ben visibili:

- a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) il calendario dei lavori di esumazioni ordinarie e straordinarie;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241.

## **CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO**

### ***Art. 5 – Depositi di osservazione e obitorio***

I depositi di osservazione e gli obitori, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, sono istituiti presso i vicini ospedali.

## **CAPO III - FERETRI**

### ***Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro***

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un'unica salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o dignitosamente avvolta in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco curato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS detterà le necessarie disposizioni precauzionali allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### ***Art. 7 – Verifica e chiusura dei feretri***

La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato in relazione alla modalità di gestione del servizio.

Deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto della salma e cioè: a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Si rammenta che tale sepoltura è vincolata alla dimensione del loculo e quindi si invita a volersene sincerare con largo anticipo rispetto alle operazioni di sepoltura, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. E all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. n. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- la cassa in legno deve essere contenuta da quella metallica ove richiesto dai Regolamenti dei Comuni di destinazione.

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso inferiore a 100 km., salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata prima del termine per essere trasferita in altro Comune, per traslazione da loculo a loculo, da campo a loculo oppure per cremazione, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se necessario, da parte del funzionario incaricato competente, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ATS competente per Comune di partenza.

Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore un'ideale apertura al fine di consentire il processo di scheletrizzazione.

Nell'inumazione di un cadavere indecomposto si dovrà impiegare un feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno e comunque autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Sia la cassa in legno sia quella di metallo debbono portare, ben impresso e visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### ***Art. 9 – Gratuità***

Il Comune assicura la gratuità dei funerali e la concessione di fossa in campo comune, per i deceduti, residenti in Vanzago, dichiarati indigenti, in stato di bisogno o disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco previo accertamento e relazione dei servizi socio-assistenziali sulla scorta delle informazioni assunte.

### ***Art. 10 – Piastrina di riconoscimento***

Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte della salma contenuta.

Per le salme di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

## **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

### ***Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso***

E' ammesso il corteo funebre secondo gli usi e costumi locali.

Ove il corteo funebre, per numero di partecipanti, per percorso seguito o per motivi di ordine pubblico, comportasse prevedibili difficoltà, il Sindaco può stabilire che lo stesso non venga effettuato.

I trasporti funebri dovranno essere eseguiti procedendo al passo.

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, sono stabiliti dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

### ***Art. 12 – Orari e percorso***

I trasporti funebri, nell'ambito del Comune o per altri Comuni o Stati, sono effettuati a orari fissi antimeridiani e pomeridiani, stabiliti all'interno di fasce orarie disposte dal Sindaco. Gli orari per i funerali sono stabiliti con disposizione scritta del Sindaco.

L'Ufficio comunale competente, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, in caso di pluralità di richieste, dell'ora del decesso.

Non dovranno in ogni caso essere previste sovrapposizioni di orario e dovrà comunque essere previsto idoneo arco temporale necessario allo svolgimento delle opere di sepoltura.

Gli automezzi destinati ai trasporti funebri, dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Il servizio di trasporto termina con il deposito del feretro all'ingresso del Cimitero o ad altro eventuale luogo di destinazione.

### ***Art. 13 – Servizio di trasporti funebri***

In attuazione al principio di libera concorrenza, così come evidenziato dal pronunciamento dell'Autorità garante sulla concorrenza del mercato del 14.07.1998 e ai sensi del regolamento Regionale n. 33 del 31.12.2009, il servizio di trasporti funebri è liberalizzato. Le Amministrazioni Militari, le Congregazioni e le Confraternite, gli Enti Morali riconosciuti e le Comunità Cattoliche, possono effettuare il trasporto di salme, rispettivamente di militari o propri soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i..

### ***Art. 14 – Trasporti funebri gratuiti***

I trasporti funebri sono gratuiti, e assicurati in modo decoroso, con oneri a carico del Comune, al ricorrere delle condizioni previste dal precedente art. 9. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso su territorio comunale, a causa di morte cruenta o dolosa, all'obitorio o al deposito di osservazione, è a carico del Comune.

### ***ART. 15 – Norme generali per i trasporti***

I trasporti di cadavere, dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti sono disposti e autorizzati dall'autorità sanitaria secondo le disposizioni di cui all'art. 72 della Legge regionale n. 33 del 30.12.2009 e alle disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, salvo che la salma sia stata imbalsamata.

### ***Art. 16 – Riti religiosi***

I sacerdoti della Chiesa Cattolica e i Ministri di altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in Chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.

### **Art. 17 – Riti civili**

E' possibile, previa autorizzazione del Sindaco, richiedere lo svolgimento del rito civile in un luogo ben definito sul territorio comunale e la salma può sostare in tale luogo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia per poi partire verso il luogo di sepoltura.

### **Art. 18 – Trasferimenti di salme anteriori ai funerali**

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio deve essere eseguito con apposito mezzo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

tale mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista all'interno del mezzo dall'esterno dello stesso.

In caso di morte presso la struttura sanitaria di ricovero socio-sanitaria residenziale il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari; del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata o dei familiari, anche via fax o per via telematica, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione medica del medico curante o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, all'Ufficio di Stato Civile e all'ATS.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e ricerca ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti e altre parti anatomiche, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

### **Art. 19 – Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività**

In caso di morte per malattia infettivo-diffusiva il funzionario incaricato dall'ATS prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per la disinfezione. Quando per misure igieniche ciò sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso il deposito di osservazione per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di una manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

#### ***Art. 20 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione***

Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con apposita autorizzazione, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro relativo alla verifica di cui al precedente art. 7.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Le salme provenienti da altro Comune devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente art. 8, compresa la corrispondenza dei sigilli applicati sul cofano.

Per i morti di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il rapporto delle risultanti ceneri al luogo della definitiva destinazione, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### ***Art. 21 – Trasporti in luogo diverso dal Cimitero***

Il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

#### ***Art. 22 – Trasporti all'estero o dall'estero***

Il trasporto di salme per e da altro Stato, ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; nel secondo caso le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del medesimo D.P.R..

### ***Art. 23 – Trasporto di ceneri e ossa umane***

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco con le modalità dettate dall'art. 36 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

## **TITOLO II – CIMITERI**

### **CAPO I – CIMITERI**

#### ***Art. 24 – Ammissione nel Cimitero***

E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Nei cimiteri del Comune di Vanzago e Mantegazza sono inumate e tumulate le salme di persone, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, quando non venga richiesta altra destinazione:

- decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- ovunque decedute che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- ovunque decedute che non avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

- religiose e religiosi nati o residenti a Vanzago.

Allo stesso modo, ai deceduti morti nei modi sopra esposti, possono essere ammessi al Cimitero nel momento in cui siano divenuti resti mortali, ossa e ceneri concedendo il tipo di sepoltura prevista, per la fattispecie, dalle norme vigenti.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 25 – Tipologia delle sepolture***

Nei Cimiteri di Vanzago e Mantegazza sono individuati spazi e zone adatte alle seguenti sepolture da destinare a:

- a) inumazione in campo comune;
- b) inumazione in sepolture individuali o multiple private;
- c) sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (cappelle funerarie);
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) cellette per resti o ceneri;
- f) ossario e cinerario comune.

## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### ***Art. 26 – Inumazione***

Le caratteristiche del suolo dei campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 art. 72 al comma 1 e art. 73 e alle norme regionali in materia.

Il Cimitero è suddiviso in aree a opere private di sepoltura: individuali, familiari e per la collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le fosse occupate di recente dovranno essere verificate, dall'impresa incaricata del servizio di custodia, per riscontrare ogni eventuale avvallamento e/o screpolatura del terreno e quindi procedere alla loro immediata sistemazione. Qualora tali smottamenti dovessero interessare i monumenti funebri apposti sulla tomba si dovrà dare immediata notizia al Comune e ai Concessionari che dovranno sistemare, a loro spese, le opere pericolanti o in uno stato tale da considerarsi indecente per il luogo.

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm 2 ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna, e rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di zinco fosse interna, il necroforo dovrà provvedere a norma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

#### 1- Inumazioni in campo comune

Il Cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10 dal giorno della domanda di concessione.

Il campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso, **secondo le modalità di concessione stabilite dall'art 53 del presente Regolamento.**

Ogni fossa sarà contraddistinta dalla posa, a spese del Concessionario, di un ornamento come meglio specificato nell'Allegato "A".

Nelle inumazioni a titolo gratuito non è mai consentita l'apposizione di ornamenti o segni funebri ma è consentito, a spese dei familiari del defunto, l'eventuale realizzazione di apposito giardinetto ornamentale.

#### 2- Inumazioni private

Le inumazioni avranno una durata superiore ai 10 anni e massima di 30 anni. Questa tipologia di sepoltura è realizzata in campi divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso, **secondo le modalità di concessione stabilite dall'art 53 del presente Regolamento.**

Ogni fossa sarà contraddistinta dalla posa, a spese del Concessionario, di un monumento come meglio specificato nell'Allegato "B".

Le inumazioni in campo comune e private sono soggette al pagamento di una tariffa prevista dall'Amministrazione Comunale, salvo i casi previsti dal precedente Art. 9.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba è da eseguirsi entro sei mesi dalla data di inumazione e la loro manutenzione e conservazione è a carico interamente dei richiedenti la concessione o dei loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione dei monumenti, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 all'espropriazione dei monumenti e alla ricomposizione del/i defunti/o in cellette o in ossario comune.

Sulle sepolture a inumazione privata soggetta a concessione, la posa di un monumento deve essere autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

### ***Art. 27 – Cippi***

Ogni fossa di inumazione e tumulazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e recante un numero progressivo fornito dal Comune.

### ***Art. 28 – Tumulazione***

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in loculi, cappelle funerarie e cellette-ossario costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

**Nei lotti aperti alla vendita, l'assegnazione dei loculi e delle cellette ossario viene concessa secondo un ordine progressivo per ciascuna fila, procedendo senza soluzione di continuità e senza distinzione di sesso, secondo le modalità di concessione stabilite dall'art 53 del presente Regolamento.**

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono soggette a pagamento di una tariffa prevista dall'Amministrazione Comunale, salvo i casi previsti dal precedente art. 9.

A far tempo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e alle norme regionali in materia.

## **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### ***Art. 29 – Esumazioni ordinarie***

Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione (campo comune) è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e cioè di dieci (10) anni, salvo nei casi di concessione con diversa durata.

Le esumazioni ordinarie, regolate dal Sindaco, sono programmate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

### ***Art. 30 – Avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie***

Le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune sono regolate dal Sindaco, e programmate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, che le registra, anche avvalendosi di sistemi informatici.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali curerà periodicamente la stesura degli elenchi, anticipando l'iter burocratico con una comunicazione scritta agli interessati, delle concessioni in scadenza per le quali si potrà richiedere il rinnovo della concessione e delle concessioni scadute e non più rinnovabili, per le quali si dovrà procedere alla esumazione del feretro.

### ***Art. 31 – Esumazione straordinaria***

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso Cimitero, o per un altro Cimitero, o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Prima di procedere a operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se, dall'autorizzazione al seppellimento, la causa di morte sia stata dovuta e sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse, pubblicato dal Ministero della Salute. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

### **Art. 32 – Avvisi di scadenza per le estumulazioni ordinarie**

Le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune sono regolate dal Sindaco, e programmate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, che le registra, anche avvalendosi di sistemi informatici.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali curerà periodicamente la stesura degli elenchi, anticipando l'iter burocratico con una comunicazione scritta agli interessati, delle concessioni in scadenza per le quali si potrà richiedere il rinnovo della concessione e delle concessioni scadute e non più rinnovabili, per le quali si dovrà procedere alla estumulazione del feretro.

### **Art. 33 – Estumulazioni straordinarie**

L'estumulazione straordinaria delle salme tumulate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso Cimitero, o per un altro Cimitero, o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le estumulazioni straordinarie non vengono eseguite nei mesi di luglio e agosto.

Prima di procedere a operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare se, dall'autorizzazione al seppellimento, la causa di morte è dovuta ed è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse, pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione:

- deve essere trasferito nel campo comune nell'ala destinata alla sepoltura delle salme non decomposte, per un periodo variabile da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni; - oppure, se richiesto, i resti mortali saranno portati in cremazione (vedi art. 39).

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione straordinaria, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 3 anni dalla precedente.

L'estumulazione straordinaria è altresì consentita per trasporto del cadavere in altra sepoltura o cremazione.

### **Art. 34 – Spese per esumazioni ed estumulazioni**

Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento di tariffe, approvate dalla Giunta Comunale.

Il pagamento dei costi, viene effettuato direttamente dalle famiglie al Comune nel rispetto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Per le operazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo la fattura ai soggetti interessati, cioè a chi abbia richiesto all'Autorità Giudiziaria l'emissione del provvedimento che dispone per l'esumazione/estumulazione, comprensiva dei costi relativi al personale per l'ammontare delle operazioni svolte.

### **Art. 35 – Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune e gli oneri sono a carico del concessionario o aventi titolo, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

In caso di collocamento in sepoltura privata, la raccolta delle ossa va effettuata in cassette di zinco da destinare nei seguenti modi:

- nelle cellette ossario,
- nei loculi,
- in fosse destinate a inumazioni private date in concessione e ove sia già stato inumato un altro feretro

Non è possibile effettuare l'inumazione in campo comune per quanto riportato nel presente articolo.

Tutti gli oneri sono a carico del richiedente.

Le dimensioni delle cassette di zinco di raccolta delle ossa per la collocazione nella celletta ossario, devono essere compatibili con quelle indicate nell'Allegato "C".

La cassetta contenente le ossa dovrà recare impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

Per i resti ossei di persone sconosciute, la cassetta riporterà la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

### **Art. 36 – Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possono rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali al momento dell'operazione o, comunque prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali viene consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati dai necrofori al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato al miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 37 – Smaltimento dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, devono essere smaltite secondo la normativa vigente in materia di rifiuti entro e non oltre 30 giorni dall'inizio dei lavori di smantellamento.

Le operazioni di smaltimento dei materiali sono a carico del richiedente e devono essere eseguite da ditte specializzate e autorizzate a tali operazioni.

Gli aventi diritto possono chiedere al Responsabile dell'Ufficio Tecnico il reimpiego di materiali e di opere di proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intenda utilizzarli.

## **CAPO V - CREMAZIONE**

### **Art. 38 – Crematorio**

Si dà atto che il Comune di Vanzago, non dispone di un impianto di cremazione e di conseguenza, per procedere alla cremazione, esso deve avvalersi degli impianti funzionanti in altri Comuni.

### **Art. 39 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei famigliari o di loro incaricati in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti.

Le operazioni e i costi di cremazione sono a carico del richiedente.

La cremazione è ammessa anche nel caso di ritrovamento, a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria di salme non scheletrizzate.

Nel caso di disinteresse alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie da parte dei famigliari, i servizi cimiteriali provvedono a darne informazione alla cittadinanza mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio e affisso alla bacheca dei Cimiteri per almeno 90 giorni, avviso nel quale sia dichiarato che il disinteresse equivale ad assenso alla cremazione dei resti mortali e con oneri a carico del concessionario o aventi diritto.

### **Art. 40 – Urne cinerarie**

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Nel presente regolamento è prevista anche la possibilità di utilizzo di una urna cineraria doppia nella quale, al suo interno trovano posto due distinti contenitori delle ceneri, ciascuno dei quali recante all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Le urne, sia singole sia doppie, non possono eccedere le dimensioni di cui all'Allegato "D".

A richiesta degli interessati e in base a concessione, le urne cinerarie possono essere inumate o tumulate secondo le seguenti tipologie:

- nell'ossario comune,
- nelle cellette ossario,
- nei loculi,
- in fosse destinate a inumazioni private date in concessione e ove sia già stato inumato un altro feretro.

Nelle cellette ossario e nei loculi trovano posto esclusivamente le tipologie di seppellimento previste all'art 51 per i casi delle tumulazioni di ceneri.

Si rammenta che ogni tumulazione di una nuova urna cineraria in una sepoltura privata già in concessione, è vincolata alla dimensione del feretro, delle urne o della cassetta di resti già presente nella sepoltura stessa o di successiva tumulazione, in quanto lo spazio disponibile è contenuto. È obbligatorio per il concessionario verificare con largo anticipo

rispetto alle operazioni di sepoltura richiesta lo spazio a disposizione, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, è possibile inumare una o più urne cinerarie in una fossa destinata a inumazione privata già data in concessione e ove sia già stato inumato un altro feretro. Tale urna dovrà essere collocata in apposito manufatto ipogeo in muratura che la separi dalla nuda terra.

Non è possibile effettuare l'inumazione in campo comune di urne cinerarie.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in cellette appartenenti ad una associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

#### ***Art. 41 – Affidamento delle ceneri***

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della normativa vigente.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto, la quale deve risultare da apposita dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

#### ***Art. 42 – Dispersione delle ceneri***

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi previsti dalla legge 130/2001 e s.m.i.:

- 1) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
- 2) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale individuata come "Giardino delle Rimembranze";
- 3) in altri luoghi previsti dalla normativa vigente.

Il cinerario comune è un manufatto per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione

Il "Giardino delle Rimembranze", laddove presente, è l'area definita all'interno del cimitero in cui disperdere le ceneri. La dispersione all'interno dei cimiteri, può avvenire solo alla presenza dei necrofori durante gli orari fissati dal Comune per il ricevimento dei defunti.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti e nei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001 e s.m.i

## **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

### ***Art. 43 – Orario***

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti e anche 5 minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta con il sistema automatizzato.

Qualora una persona rimanga all'interno del Cimitero dopo la chiusura dei cancelli automatizzati, è possibile uscirne azionando un pulsante di emergenza che apre gli stessi per altri 30 minuti successivi alla chiusura.

### ***Art. 44 – Disciplina dell'ingresso***

Nel Cimitero si può entrare solo a piedi ma si consente l'uso di mezzi motorizzati, per la deambulazione assistita.

#### **Art. 45 – Divieti**

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta;
- b) circolare con biciclette, motocicli o altri veicoli;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori (nel rispetto della raccolta differenziata), accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (esempio: con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- m) qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
- n) introdurre animali.

I divieti predetti in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o comunque pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, sarà dato avviso alla Polizia Locale.

#### **Art. 46 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe**

Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri sia ergonomici che di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.

La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo. Per manutenzione si intende

ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del Cimitero.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio Tecnico in relazione al carattere del Cimitero e comunque meglio specificati negli Allegati "A" e "B". Il progetto per la realizzazione della lapide e del monumento deve essere presentato e successivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo i criteri vigenti al momento della presentazione della domanda e di cui agli Allegati "A" e "B". I monumenti devono rispondere a criteri di sicurezza e decoro.

#### ***Art. 47 – Fiori, piante e materiali ornamentali***

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non siano di proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

Dovranno essere ridimensionati, a cura dei Concessionari e aventi titolo, piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 60 (sessanta) centimetri, in mancanza vi provvede con il personale della ditta appaltatrice.

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere riposti negli appositi contenitori installati sulle tombe e sulle lapidi.

E' fatto obbligo a parenti e affini del defunto, lo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua, dei fiori e delle piante, per evitare il ristagno dell'acqua.

E' fatto obbligo a parenti e affini del defunto o di chiunque altri li ha deposti, rimuovere i fiori e le piante non appena avvizziscono.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli saranno rimossi dagli incaricati della ditta appaltatrice.

I vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere non dovranno essere collocati a terra o negli interspazi fra le sepolture, a ridosso dei loculi o sul davanzale prospiciente la lapide del loculo, lungo marciapiedi e corridoi di portici. La ditta appaltatrice avrà facoltà di rimuovere dall'area calpestabile i vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere, in quanto sono da ritenersi pericolosi per l'incolumità delle persone.

Lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione.

Tutto quanto apposto irregolarmente e senza autorizzazione sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc. non autorizzati e indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose.

### **TITOLO III - CONCESSIONI**

#### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE**

##### ***Art. 48 – Carattere demaniale della concessione***

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali.

La concessione non dà diritto alla proprietà.

Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di cui all'apposito tariffario.

Esclusivamente il campo degli Angeli, destinato all'accoglimento delle spoglie mortali di bambini minori di anni 10, è concesso gratuitamente con apposita concessione della durata di 50 anni.

Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e intrasmissibile in eredità in quanto bene demaniale; l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria del Comune di Vanzago.

##### ***Art. 49 – Sepolture private***

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti realizzati dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per: a) inumazione individuale privata; b) costruzione, a cura e spese di privati, associazioni o enti morali, di sepolture a sistema di tumulazione individuali, per famiglie.

Le concessioni in uso dei manufatti, riguardano: a) sepolture individuali in loculi, tumuli, ossari;

b) sepolture in tumuli interrati affiancate.

Nei loculi è consentito deporre resti ossei o urne cinerarie sempre che sia garantito che il loculo contenente il feretro abbia capacità dimensionali utili a contenere, senza interferire con il feretro, la cassetta di zinco, ove sono raccolti i resti ossei, avente le caratteristiche

dell'art. 36 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, oppure l'urna cineraria della dimensione di cui all'Allegato "D", lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 50 – Contenuto delle concessioni**

La concessione è regolata da un atto amministrativo la cui istruttoria è affidata all'Ufficio Cimiteriale.

L'area o il manufatto viene concessa in diritto d'uso e l'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento è a carico del Concessionario o degli aventi titolo.

La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:

- l'identificazione, il numero dei posti;
- la durata;
- il Concessionario;
- i nominativi dei defunti destinati a esservi collocati;
- gli obblighi giuridici ed economici;
- le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.

Le aree sono assegnate a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Cimiteriale sino al momento della stipula **dell'atto** di concessione **cimiteriale**.

**L'atto relativo alla concessione cimiteriale** è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, vigente al momento **della richiesta**, e **alla sottoscrizione per accettazione da parte del concessionario**.

Le spese relative alla stipula ed eventuale registrazione dell'atto sono a carico del Concessionario.

A persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, non può essere rilasciata alcuna concessione cimiteriale.

#### **Art. 51 – Tipologie di seppellimento**

Le concessioni cimiteriali prevedono le seguenti tipologie di seppellimento:

- Inumazione in campo comune in cassa lignea
- Inumazione in campo giardino in cassa lignea
- Inumazione in campo giardino in cassa di zinco
- Inumazione in campo degli angeli

- Inumazione in campo giardino di una cassetta di resti ossei in una fossa e in presenza di un feretro
- Tumulazione in campo giardino di una urna cineraria singola in una fossa con manufatto ipogeo e in presenza di un feretro
- Tumulazione in cappella funeraria
- Tumulazione dei resti in celletta ossario (1 cassetta)
- Tumulazione di ceneri in celletta ossario (fino a 2 urne o 1 urna doppia)
- Tumulazione in colombaro (1 feretro)
- Tumulazione in colombaro (1 feretro più un numero massimo di due urne cinerarie singole o una urna cineraria doppia)
- Tumulazione in colombaro (1 feretro più 1 cassetta di resti)
- Tumulazione in colombaro di cassette di resti e di urne cinerarie fino ad un massimo di 4 defunti i cui nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna
- Affidamento delle ceneri
- Dispersione delle ceneri

Ogni operazione relativa a più tumulazioni e/o inumazioni anche riguardanti cassette di resti e/o urne cinerarie nella medesima collocazione è soggetta, di volta in volta, al pagamento delle tariffe dei servizi pubblici onerosi in vigore.

La rimozione e la posa di lastre e monumenti già accessoriati, per permettere lo svolgimento delle operazioni cimiteriali da parte del Comune, è a carico del concessionario.

### ***Art. 52 – Durata della concessione***

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e hanno una durata non superiore a 50 anni.

E' possibile rinnovare le concessioni scadute per una sola volta e per un periodo di tempo inferiore alla prima concessione.

Alla scadenza del rinnovo si procederà all'esumazione o alla estumulazione della salma. Le concessioni cimiteriali hanno le seguenti durate:

- In campo comune 10 anni - non rinnovabile;
- In tomba a terra 30 anni – rinnovabile una sola volta per anni 20;
- In campo degli angeli 50 anni – non rinnovabile;
- In colombari 40 anni – rinnovabile una sola volta per anni 30;
- In cellette ossari 50 anni – non rinnovabile; - In cappelle funerarie 99 anni.

La durata della concessione per qualsiasi tipo di sepoltura non dipende dalle operazioni di inumazione o tumulazione successive alla stipula del contratto originario.

### **Art. 53 – Modalità di concessione**

La concessione di aree e di manufatti, può avvenire solo in caso di decesso di un congiunto o in presenza di resti o ceneri.

In deroga al primo comma, può essere concessa un'area (o un manufatto) attigua a quella del defunto solo al familiare superstite.

Per quanto riguarda le concessioni dei loculi, la prima e la seconda fila dei loculi (partendo dall'alto) potranno essere oggetto di concessione solo in presenza del defunto e lo spazio attiguo potrà essere concesso solo al familiare superstite.

Per "familiare superstite" del defunto si intende il coniuge, la persona unita civilmente, o il convivente more uxorio dello stesso.

Dalla terza fila (partendo dall'alto e scendendo verso il basso), le concessioni dei loculi potranno essere date a persone viventi purché abbiano compiuto i 60 anni di età.

La concessione in uso delle sepolture può essere trasferita solo a parenti in linea retta di primo grado, coniugi, uniti civilmente o conviventi del concessionario more uxorio, negli altri casi viene retrocessa al Comune.

La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### **Art. 53 BIS – Criteri e modalità di assegnazione della preconcessione di nuovi loculi e ossari**

In caso di costruzione di nuovi loculi presso entrambi i cimiteri di Vanzago, nell'arco temporale in cui è aperto il bando per l'assegnazione delle preconcessioni e fino all'effettiva disponibilità dei nuovi loculi, si prevedono i seguenti casi. La stessa disciplina è valida anche per le preconcessioni degli ossari.

1. Decesso del richiedente in fase di prenotazione del loculo senza pagamento di acconto:

- a. Rinuncia alla preconcessione - un congiunto del defunto può presentare rinuncia scritta alla richiesta di preconcessione fatta dal defunto senza oneri aggiuntivi. La salma verrà sepolta secondo le forme del presente regolamento e il costruendo loculo

pre-concesso ritornerà nella disponibilità del Comune di Vanzago senza alcun diritto da parte dei familiari del defunto stesso;

b. Conferma della preconcessione - un congiunto del defunto può confermare per iscritto la richiesta di preconcessione fatta dal defunto. In tal caso, la salma verrà tumulata temporaneamente in un altro loculo di uno dei due cimiteri a fronte della stipula della concessione per la sepoltura occupata e del pagamento del relativo canone. Quando il loculo pre-concesso sarà disponibile, si provvederà alla traslazione della salma con sottoscrizione di una nuova concessione da parte del congiunto secondo il criterio compensativo riportato al comma 3 del presente articolo. La concessione per l'occupazione temporanea del loculo sarà contestualmente cancellata e il loculo ritornerà nella disponibilità del Comune di Vanzago senza alcun diritto da parte dei familiari del defunto stesso.

2. Decesso del richiedente dopo la prenotazione di un nuovo loculo e del pagamento dell'acconto:

a. Rinuncia alla preconcessione - un congiunto del defunto può presentare rinuncia scritta alla richiesta di preconcessione fatta dal defunto senza oneri aggiuntivi. La salma verrà sepolta secondo le forme del presente regolamento e il costruendo loculo pre-concesso ritornerà nella disponibilità del Comune di Vanzago senza alcun diritto da parte dei familiari del defunto stesso. Al costo della concessione della sepoltura, verrà decurtato l'importo dell'acconto già versato in fase di prevendita. In ogni caso, comunque, non si provvederà ad alcun rimborso di quanto versato dal defunto come acconto.

b. Conferma della preconcessione - un congiunto del defunto può confermare per iscritto la richiesta di preconcessione fatta dal defunto. In tal caso, la salma verrà tumulata temporaneamente in un altro loculo di uno dei due cimiteri a fronte della stipula della concessione per la sepoltura occupata e del pagamento del relativo canone a cui verrà sottratto quanto già versato in acconto. Quando il loculo pre-concesso sarà disponibile, si provvederà alla traslazione della salma con sottoscrizione di una nuova concessione da parte del congiunto secondo il criterio compensativo riportato al comma 3 del presente articolo. La concessione per l'occupazione temporanea del loculo sarà contestualmente cancellata e il loculo ritornerà nella disponibilità del Comune di Vanzago senza alcun diritto da parte dei familiari del defunto stesso.

3. Nei casi disciplinati dai commi 1 e 2, il criterio compensativo prevede che, all'atto della traslazione da un loculo già occupato a quello nuovo pre-concesso, non verrà chiesto il pagamento della tariffa per la traslazione dalla sepoltura precedentemente occupata al nuovo loculo, mentre si aggiunga il canone della nuova concessione a cui si sottrae quanto già versato per la concessione già in uso. Inoltre, alla durata della nuova concessione, verrà detratto il tempo già trascorso per la concessione in uso.

4. In estensione al criterio compensativo di cui al comma 3 e sempre per i casi disciplinati dal comma 1 lettera b e comma 2 lettera b, non verrà chiesto il pagamento della tariffa per eventuali traslazioni od operazioni su feretri già tumulati in maniera temporanea in altro loculo del cimitero.

5. I loculi destinati alla tumulazione temporanea dei feretri di cui al comma 1 lettera b e comma 2 lettera b sono stabiliti dall'amministrazione comunale senza alcuna limitazione rispetto al cimitero, ai lotti, alle file o all'ordine di riempimento delle stesse.

6. Per il familiare superstite di un defunto già tumulato in un loculo presente nei cimiteri di Vanzago, è possibile chiedere la preconcessione di due loculi attigui di nuova costruzione ed in uno di questi traslare il familiare già tumulato. La traslazione della salma già tumulata avverrà quando il nuovo loculo pre-concesso sarà disponibile con sottoscrizione di una opportuna concessione da parte del congiunto e il costo della traslazione sarà a carico del richiedente la concessione. Il loculo precedentemente occupato ritornerà nella disponibilità del Comune di Vanzago senza alcun diritto da parte dei familiari del defunto stesso e la precedente concessione sarà contestualmente cancellata.

7. La durata dell'avviso per l'assegnazione delle preconcessioni di nuovi loculi è di norma fissata in 180 giorni, salvo diversa indicazione contenuta nello stesso bando la cui approvazione è a cura della Giunta Comunale.

8. La rinuncia alla preconcessione con restituzione da parte dell'amministrazione comunale dell'acconto versato, è possibile in caso di ravvedimento da parte del richiedente solamente durante la fase di apertura del bando per l'assegnazione delle pre-concessioni.

**Art. 53 TER –restituzione dell’acconto per le preconcessioni e/o revoca prima della realizzazione dei nuovi loculi e ossari**

1. Se il termine dei lavori dei nuovi loculi non avviene entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’avviso per le preconcessioni, il Comune di Vanzago provvede all’avvio dell’iter per la restituzione agli interessati delle somme versate in acconto sulla concessione, come disciplinato nel presente articolo. La stessa disciplina è valida anche per le preconcessioni degli ossari.

2. Il funzionario incaricato del Comune di Vanzago, comunica in forma scritta a chi ha sottoscritto la domanda di preconcessione per un nuovo loculo, della possibilità di chiedere la restituzione delle somme versate allegando un modulo precompilato da restituire al Comune per esercitare tale facoltà senza vantare ulteriori pretese di rimborsi.

3. Entro 90 giorni della notifica agli interessati della lettera di cui al comma 2, chi ha intenzione di ottenere la restituzione dell’acconto versato per la concessione, deve consegnare al protocollo del Comune di Vanzago il modulo per la restituzione dell’acconto debitamente firmato.

4. Al termine del periodo indicato al comma 3 e in assenza di comunicazioni da parte degli interessati, non sarà più possibile richiedere la restituzione dell’acconto versato.

5. Entro 30 giorni dal termine del periodo indicato al comma 3, il Comune di Vanzago provvederà a restituire l’acconto a chi ne ha fatto richiesta.

6. Chi ha chiesto ed ottenuto la restituzione dell’acconto per la concessione del nuovo loculo secondo la procedura descritta in precedenza, manterrà la prelazione sul posto già pre-concesso fino al termine dei lavori.

7. Il caso di decesso prima della disponibilità del nuovo loculo di un richiedente di preconcessione il quale ha anche chiesto la restituzione dell’acconto secondo quanto riportato in questo articolo, è disciplinato al comma 1 dell’articolo 53 bis.

8. Il caso di decesso prima della disponibilità del nuovo loculo di un richiedente di preconcessione il quale non ha ottenuto la restituzione dell’acconto secondo quanto riportato in questo articolo, è disciplinato al comma 2 dell’articolo 53 bis, con la modifica che verrà restituito l’eventuale maggiore importo versato rispetto al costo della soluzione di sepoltura scelta.

9. Al termine dei lavori di costruzione dei nuovi loculi, il funzionario incaricato del Comune di Vanzago richiederà in forma scritta a chi ha chiesto ed ottenuto la restituzione dell’acconto mantenendo la prelazione sul posto già pre-concesso, di provvedere al pagamento dell’acconto stesso entro 30 giorni dalla notifica della lettera. Il mancato pagamento dell’acconto entro tale termine, comporta la revoca della preconcessione ed il loculo pre-concesso ritornerà nella disponibilità del Comune di Vanzago senza alcun diritto da parte di richiedente, congiunto o di chiunque è titolare di diritti sulla pre-concessione, fatto salvo quanto già normato dall’articolo 53.

10. La procedura di restituzione dell'acconto descritta nei commi precedenti, non si applica nel caso in cui non è stato versato alcun acconto da parte del richiedente.

11. Al di fuori dei casi indicati nei precedenti commi di questo articolo 53 Ter o dell'articolo 53 Bis, la richiesta di revoca della pre-concessione viene trattata secondo l'articolo 56.

#### ***Art. 54 – Uso delle sepolture private in tombe di famiglia e cappelle funerarie***

Il diritto d'uso delle sepolture in tombe di famiglia e cappelle funerarie, è riservato alla persona del Concessionario, a quelle che compongono la sua famiglia, agli aventi diritto, coniugi, uniti civilmente, ai loro conviventi more uxorio e alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diversa indicazione presente nell'atto di concessione.

Come indicato dall'art. 93, commi 1 e 2 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dall'art. 24 del Reg. Reg. n° 6/2004, la famiglia del Concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini entro il 6° grado.

Per i collaterali gli affini e quanti sopra indicati, la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione, con atto sottoscritto, da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali che, quando ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura, tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile, né cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

I costi relativi all'operazione di tumulazione del feretro, o resti mortali, nella sepoltura privata in tombe di famiglia e cappelle funerarie, sono a completa cura e carico del Concessionario.

#### ***Art. 55 – Manutenzione delle sepolture***

La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari per le parti da questi costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

## **CAPO II - RINUNCE**

#### ***Art. 56 – Rinuncia in caso di mancata occupazione***

Il Concessionario può, prima della scadenza, rinunciare alla concessione cimiteriale.

In caso di mancata occupazione dell'area oggetto di concessione, il Concessionario, o gli aventi diritto, a mezzo di apposita istanza indicando la motivazione della rinuncia, può chiedere di esercitare il diritto al rimborso nella misura del 10%, se spettante al momento della richiesta.

La rinuncia non può essere sottoposta a vincoli o condizione alcuna.

#### ***Art. 57 – Rinuncia prima della scadenza***

Su istanza, da parte degli aventi diritto, è possibile presentare richiesta di esumazione o estumulazione del feretro, prima della scadenza naturale della concessione la quale, provoca la perdita della concessione e l'area torna quindi di proprietà del Comune senza diritto di rimborso alcuno.

### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### ***Art. 58 – Revoca***

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo in caso di concessione a tempo determinato, di una equivalente sepoltura.

Del provvedimento sopra menzionato il Comune dovrà dare notizia al Concessionario, ove conosciuto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di sessanta (60) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del Concessionario.

#### ***Art. 59 – Decadenza***

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando viene accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della stessa;

d) quando vi sia inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione. La decadenza della concessione, viene adottata previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi.

L'atto di decadenza, a norma dei precedenti commi, è di competenza dell'Ufficio Cimiteriale che, previa verifica dei relativi presupposti, disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.

### ***Art. 60 – Estinzione***

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero, salvo in questo caso, quanto disposto dall'art. 26 del Reg. Reg. n° 6/2004.

Alla scadenza del termine delle concessioni di aree per la sepoltura di famiglie o collettività gli aventi diritto, prima della scadenza, possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, decorazioni e oggetti posti sulla tomba.

Allo scadere del termine, se gli aventi diritto non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, il Comune provvederà alla collocazione dei medesimi, rispettivamente in campo indecomposti, ossario o cinerario comune, esclusivamente nei casi di certificata indigenza o irreperibilità dei parenti.

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### ***Art. 61 – Imprese e lavori privati***

Per l'esecuzione di opere monumentali come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi di privati imprenditori a loro libera scelta.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

L'esecuzione dei lavori deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve arrecare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Qualora, per poter accedere agli spazi dati in concessione per inumazione o esumazione di salma, si devono eseguire dei lavori sui viali di accesso ai campi cimiteriali, gli stessi, dovranno essere eseguiti da imprese specializzate sotto il controllo diretto dell'Ufficio Tecnico ma a completo carico del richiedente.

#### ***Art. 62 – Responsabilità***

I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

#### ***Art. 63 – Recinzione aree – materiali di scavo***

Nella costruzione di cappelle funerarie e/o tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni di legge ed evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare le opere. L'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 64 – Introduzione e deposito materiale**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di inumazione ed esumazione nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

#### **Art. 65 – Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti previsti dalla legge.

### **CAPO II - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI**

#### **Art. 66 – Funzioni**

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto; b) fornire feretri e relativi accessori;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

#### **Art. 67 – Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) l'accaparramento dei servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

#### ***Art. 68 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti***

All'interno del Cimitero, il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per servizi resi alla comunità.

#### ***Art. 69 – Cartografia informatica cimiteriale***

Presso l'Ufficio Cimiteriale viene tenuto e aggiornato un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Il registro documenta le variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri e deve essere tenuto con sistemi informatici.

Ogni sepoltura corrisponde a una ubicazione fisica nel campo cimiteriale e trova riscontro nella cartografia informatica e cimiteriale.

#### ***Art. 70 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali***

Il personale dell'Ufficio Cimiteriale e il Concessionario o Appaltatore sono tenuti a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico l'uno informaticamente (Ufficio Cimiteriale) l'altro (Concessionario o Appaltatore) in modo cartaceo.

Nulla esclude che il registro delle operazioni cimiteriali venga tenuto dal Concessionario o dall'Appaltatore in modo informatico nei modi e con le garanzie prescritte dalla legge.

### **CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***Art. 71 – Efficacia delle disposizioni del regolamento***

Ogni precedente disposizione comunale in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### ***Art. 72 – Cautele***

Chiunque chieda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o della costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per

conto di tutti gli altri eventuali interessati e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea alla azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il Giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

### ***Art. 73 – Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria***

Ai sensi dell'art. 107 - 2° comma, del D.Lgs. 18.08 .2000 n. 267, spetta ai Responsabili dell'Area Affari Generali e dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai Responsabili degli Uffici di cui al precedente comma 1, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42, 50, 54 del D.Lgs 8.08.2000 n. 267.

### ***Art. 74 – Concessioni pregresse***

Salvo quanto previsto nel presente Regolamento, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda le condizioni della concessione, il regime indicato nell'atto stesso.

### ***Art. 75 – Rinvio***

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, alla legge 30 marzo 2011 n° 130, alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24, al D.P.R. 11 luglio 2003 n° 254, alla Legge Regionale Lombardia n° 22/2003 ed al Regolamento Regionale

Lombardia n° 6/2004 e ogni altra disposizione di legge statali e/o regionali e regolamento vigente in materia. Il Regolamento comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

***Art. 76 – Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.


## ALLEGATO "A"

### LAPIDI PER FOSSE IN CAMPO COMUNE

Le lapidi possono essere realizzate dai privati secondo la seguente procedura:

- ritirare e/o scaricare dal sito del Comune ([www.comune.vanzago.mi.it](http://www.comune.vanzago.mi.it)) il modulo di richiesta per l'autorizzazione all'ornamentazione e/o per la manutenzione;
- consegnare il modulo presso l'Ufficio Tecnico con un bozzetto della lapide che si vuole realizzare e accertarsi dell'emissione dell'autorizzazione prima di iniziare i lavori;
- indicare il nominativo dell'impresa scelta per i lavori di ornamentazione o indicare se i lavori verranno eseguiti in economia da parte dei famigliari, in ogni caso dovranno essere eseguiti a regola d'arte.

Le dimensioni delle lapidi e degli ornamenti devono corrispondere alla figura sotto riportata:




## ALLEGATO "B"

### LAPIDI E MONUMENTI PER INUMAZIONI PRIVATE

Le lapidi possono essere realizzate dai privati secondo la seguente procedura:


- ritirare e/o scaricare dal sito del Comune ([www.comune.vanzago.mi.it](http://www.comune.vanzago.mi.it)) il modulo di richiesta per l'autorizzazione all'ornamentazione e/o per la manutenzione;
- consegnare il modulo presso l'Ufficio Tecnico con un bozzetto della lapide e dell'ornamento che si vuole realizzare e accertarsi dell'emissione dell'autorizzazione prima di iniziare i lavori;
- indicare il nominativo dell'impresa scelta per i lavori di ornamentazione o indicare se i lavori verranno eseguiti in economia da parte dei famigliari, in ogni caso dovranno essere eseguiti a regola d'arte.

Le dimensioni delle lapidi e degli ornamenti devono corrispondere alla figura sotto riportata:



## ALLEGATO “C”

Le cassette di zinco, per la raccolta delle ossa, devono avere, come massima dimensione, le seguenti misure di ingombro:




Le misure sopra riportate si intendono per l'alloggiamento nella celletta ossario e quindi soggetta a concessione amministrativa.


Qualora si intendesse procedere alla tumulazione della cassetta in loculi già occupati o da occupare, le dimensioni del feretro e della cassetta dovranno essere consone allo spazio rimanente da occupare.

## ALLEGATO "D"

Le urne cinerarie per la raccolta delle ceneri, devono avere, come massima dimensione, le seguenti misure di ingombro:



Urna singola



Urna doppia

Le misure sopra riportate si intendono per l'alloggiamento in celletta ossario/cinerario e quindi soggetta a concessione amministrativa.

Qualora si intendesse procedere alla tumulazione dell'urna cineraria in loculi già occupati o da occupare, le dimensioni del feretro e dell'urna cineraria dovranno essere consone allo spazio rimanente da occupare.

Il materiale di cui è composta l'urna deve essere resistente e infrangibile secondo normativa vigente.